

Iniziativa popolare federale «Società ed economia forti grazie al congedo parentale (Iniziativa per un congedo familiare)»

La Costituzione federale¹ è modificata come segue:

Art. 41 cpv. 2

² La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia, dell'infortunio, della disoccupazione, della maternità, della genitorialità, dell'orfanità e della vedovanza.

Art. 110a Congedo parentale

¹ La Confederazione istituisce un congedo parentale equo e indennizzato.

² In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

- a. il congedo parentale serve al bene del figlio e a promuovere l'uguaglianza di fatto tra i sessi, in particolare permettendo a entrambi i genitori di esercitare un'attività lucrativa;
- b. i due genitori beneficiano di un congedo parentale della stessa durata; il congedo non è trasferibile e in linea di massima è fruibile in modo alternato; i genitori possono fruirne contemporaneamente al massimo per un quarto, la legge può prevedere eccezioni, in particolare per motivi di salute; la durata del congedo parentale per ciascun genitore non può essere inferiore alla durata del versamento dell'indennità di maternità prevista dal diritto previgente;
- c. l'importo minimo e il finanziamento dell'indennità sono stabiliti in base ai principi applicabili all'indennità per chi presta servizio militare o servizio civile; l'indennità aumenta progressivamente fino a raggiungere il 100 per cento nel caso dei salari più bassi;
- d. la fruizione del congedo parentale non deve comportare svantaggi dal punto di vista del diritto del lavoro e del diritto in materia di personale.

Art. 116, rubrica, nonché cpv. 3, primo periodo, e 4

Assegni familiari e assicurazione parentale

³ Per indennizzare il congedo parentale di cui all'articolo 110a, la Confederazione istituisce un'assicurazione parentale. ...

⁴ La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari e all'assicurazione parentale, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.

Art. 197 n. 17²

17. Disposizione transitoria degli art. 41 cpv. 2 (Genitorialità), 110a (Congedo parentale) e 116 cpv. 3, primo periodo, e 4 (Assicurazione parentale)

¹ L'Assemblea federale emana le disposizioni d'esecuzione degli articoli 41 capoverso 2, 110a e 116 capoversi 3, primo periodo, e 4 entro cinque anni dall'accettazione di detti articoli da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d'esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L'ordinanza ha effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione emanate dall'Assemblea federale.

² Nei primi dieci anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione, il congedo parentale è di 18 settimane per ciascun genitore.

³ La competenza della Confederazione per quanto riguarda l'indennità di maternità e quella per l'altro genitore è mantenuta fino all'entrata in vigore delle disposizioni sul congedo parentale e sull'assicurazione parentale.

² Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.